

L'INTERVENTO

Il diritto di decidere sulla propria vita

GAETANO SILVESTRI*

La Costituzione italiana è ispirata ai due principi fondamentali della libertà e dell'eguaglianza, che non si pongono come una coppia oppositiva, ma come due facce della stessa medaglia. Si è liberi perché si è uguali, si è uguali perché si è liberi. La nostra Carta fondamentale ha realizzato il superamento del liberalismo elitario del XIX secolo e, ad un tempo, del collettivismo liberticida del regime sovietico. È bandita pertanto ogni forma di organicismo, sia che si presenti come restaurazione del passato, sia che aspiri a fornire la base teorica di uno statalismo oppressivo vestito di panni "rivoluzionari". Fascismo e stalinismo furono lasciati per sempre alle spalle.

La conseguenza logica e assiologica di questa impostazione di fondo è la priorità etica e giuridica della persona rispetto allo Stato. In nessun caso e in nessun modo può essere sostenuto o avallato l'assorbimento della prima nel secondo. La persona non può essere funzionalizzata ad alcuna finalità collettiva, ma solo tenuta alla solidarietà verso gli altri, intesi, a loro volta, come per-

sone o gruppi sociali.

Ulteriore effetto di questo cambio radicale di prospettiva generale è che esiste un diritto, non un dovere alla vita. Sul piano giuridico si deve aggiungere – a moderazione dell'astrattezza di tale teoria etica – che la sovranità della persona su se stessa deve incontrare limiti di natura formale e sostanziale, perché l'accertamento della natura genuina della volontà di porre fine alla propria esistenza è molto complessa e potrebbe essere inquinata non solo da rozzi e clamorosi condizionamenti (o addirittura da violenza), ma da induzione quotidiana, sommersa, ma non per questo meno efficace.

Per le considerazioni che precedono, il referendum sull'art. 579 c.p. assume il significato di una integrazione e un completamento della giurisprudenza costituzionale sull'art. 580. In altre parole, si tratta di far cadere l'artificiosa barriera tra suicidio come atto compiuto, anche materialmente, dalla persona che non vuole più vivere ed eutanasia, che, a parità di volontà libera e consapevole, tende allo stesso risultato con l'intervento attivo di un terzo, che si pone come mero strumento della volontà sui-

cidaria.

Nella prospettiva referendaria, ciò che conta è la piena libertà della volontà della persona interessata, indipendentemente dal "mezzo" di cui si serve per realizzare il suo intento. L'applicazione delle condizioni poste dalla Corte per il suicidio assistito non sarebbe frutto di interpretazione analogica, ma l'effetto di una originaria conformazione della fattispecie post-referendaria dello stesso art. 579, una volta eliminato il vincolo assoluto e generale dell'indisponibilità della vita e sostituito – com'è evidente dalla logica della normativa di risulta – con vincoli specifici e relativi, in funzione di tutela di valori costituzionalmente sanciti. Sarebbe errato quindi ritenere che l'abrogazione referendaria farebbe espandere l'area di applicabilità del reato di omicidio di cui all'art. 575 c.p.

Si tratta di un quesito referendario che si pone nel solco di grandi referendum del passato, che implicavano scelte di civiltà etica e giuridica (divorzio, aborto) ed hanno dimostrato che i cittadini italiani sono meno condizionati da suggestioni confessionali o ideologiche di quanto supponessero i

"benpensanti".

Non si tratta neppure di un referendum manipolativo, nel senso – stigmatizzato dalla Corte – dell'utilizzazione di spezzoni di frasi, singole parole o particelle, in sé e per sé privi di significato, ma volti ad introdurre normative nuove, del tutto indipendenti dai testi originari.

L'esito positivo del referendum non precluderà certamente al legislatore la possibilità di costruire una riforma organica di tutto il complesso di principi, regole e rapporti, personali e istituzionali, collegati alla tematica generale del fine vita. Il binario tracciato dal referendum potrà essere soltanto il rispetto del supremo principio di autodeterminazione dell'individuo, nucleo duro di una cultura liberale finalmente non più compressa da diversi organicismi, religiosi o ideologici. Il principio supremo non può che essere: vivere in unione con gli altri, senza annullare la propria individualità, base ineliminabile perché abbia un senso parlare di libertà e di democrazia. —

*Ex presidente della Corte Costituzionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA



GAETANO SILVESTRI
EX PRESIDENTE
CORTE COSTITUZIONALE



L'esito positivo
del referendum
non precluderà al
legislatore una
riforma sul fine vita

